SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 novembre 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1992.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montefalco».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montefalco» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura dell'Umbria;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montefalco» Sagrantino e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1992, n. 160;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» Sagrantino possiede i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 164 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopracitata;

Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente modalità procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino «Montefalco» Sagrantino, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Monfefalco» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I quantitativi di vino «Montefalco» Sagrantino prodotto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 che alla predetta data del 1° novembre 1992 non abbiano ancora completato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, purché il vino in questione risponda ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata e garantita e siano rispettate le condizioni previste al primo comma, del successivo art. 3.

Fino alla scadenza del termine sopra indicato, il vino di cui trattasi dovrà essere commercializzato con la denominazione di origine controllata.

Art. 3.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici che detengono quantitativi di vino «Montefalco» Sagrantino sfuso o imbottigliato che non abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio e che intendano usufruire della disposizione di cui al precedente art. 2 devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunciare all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari i quantitativi stessi e le rispettive annate onde stabilirne l'idoneità.

I quantitativi di vino «Montefalco» Sagrantino che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che non siano stati denunciati ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma del presente articolo ed i quantitativi del vino stesso che comunque non abbiano i requisiti previsti per il vino a denominazione di origine controllata e garantita devono utilizzare la denominazione di origine controllata.

Art. 4.

La denominazione di origine controllata «Montefalco» Sagrantino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, rimane riservata ai quantitativi di vino che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già ultimato il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio.

Al vino a denominazione di origine controllata «Montefalco» Sagrantino che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ultimato il periodo minimo di invecchiamento e che trovasi già confezionato in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1992 avrà ultimato il proprio periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti siano denunciate all'Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal secondo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

Art. 5.

Il vino «Montefalco» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Montefalco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» è riservata al vino rosso «Montefalco» Sagrantino, nelle tipologie secco e passito, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata e garantita «Montafalco» è riservata al vino di cui all'art. 1 ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Sagrantino.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a D.O.C.G. «Montefalco» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria siti in provincia di Perugia.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351 in prossimità Le Fosse imbocca in direzione sud-ovest la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso Rovicciano, quota 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrareccia ivi esistente; indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità di Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca q. 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali (q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrareccia esistente, toccando successivamente le quote 415, 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il Fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436, q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri, toccando successivamente le quote 422, 431 e 435.

Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località Il Casino e di qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il Fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C.S. Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrareccia, in direzione sud-est passando per S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge, quindi, q. 320, punto d'incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350, 382 e, poco oltre imbocca la carrareccia che raggiunge, a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto,

indi riprende la carrareccia che scende a q. 372 e q. 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Dal Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi, in direzione nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote 257, 251, 247, 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il Fosso Rubiantino toccando le quote 221, 226, 228 e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrareccia per Podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435, Casemarco, C. La Botte, Podere La Romita, q. 395, C. Piccini fino a raggiungere il Fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino, lungo il quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550.

Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 m. fino ad incontrare la carrareccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi, in direzione nord, costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino in prossimità della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il Fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il Rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il Fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrareccia per la località Il Collaccio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso Rapace. Segue il Fosso Rapace, in direzione nord, fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il Fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia che, in direzione nord-est, raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci ove incontra la Via Ducale che percorre fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213, in prossimità di Capro, riprende la Via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il Torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le relative caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva, ammessa per la produzione del vino D.O.C.G. «Montefalco», non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Al limite massimo di resa in ettaro sopra indicato, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione totale del vigneto non superi del 20% il quantitativo sopra indicato.

La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve, di cui all'art. 2, destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino D.O.C.G. «Montefalco» Sagrantino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,5%; fermo restando tale limite le uve destinate alla produzione della tipologia «Montefalco» Sagrantino «passito», dopo appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 14%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito territoriale dei comuni compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

È inoltre facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno e Spoleto e per il solo invecchiamento nel comune di Marsciano in provincia di Perugia, a condizione che si tratti di casi preesistenti d'aziende singole od associate che già vinificano o invecchiano al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 65% per il «Montefalco» Sagrantino «secco» e al 45%, riferito allo stato fresco dell'uva, per la tipologia «passito».

Qualora le rese uva-vino superino i limiti sopra riportati le eccedenze non avranno diritto alle rispettive denominazioni di origine controllata e garantita.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Montefalco» Sagrantino «secco» non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento di almeno trenta mesi, di cui almeno dodici in botti di legno.

Il vino «Montefalco» Sagrantino «passito» non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo d'invecchiamento di almeno trenta mesi.

I periodi d'invecchiamento, di cui sopra, decorrono dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Montefalco» Sagrantino secco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Il vino «Montefalco» Sagrantino passito, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: delicato, caratteristico che ricorda quello delle more di rovo;

sapore: abboccato, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;

residuo zuccherino minimo: 30 grammi/l;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 30 per mille.

È facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità e l'estratto secco.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» Sagrantino, in deroga alle misure stabilite dagli articoli 1 e 6 del presente disciplinare, può figurare il nome del vitigno «Sagrantino» seguito dalla specificazione «di Montefalco». In ogni caso il nome del vitigno deve figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico «Montefalco» oppure al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e pertanto non può essere intercalato tra quest'ultima dicitura ed il nome «Montefalco»; inoltre il nome del vitigno «Sagrantino» deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione del vino D.O.C.G. «Montefalco» le specificazioni di tipologia «secco» e «passito» devono figurare al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» ed essere scritti in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine «Montefalco», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

È vietato usare, assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva», «extra», «fine», «selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a D.O.C.G. «Montefalco» deve figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Ai fini della utilizzazione della D.O.C.G., il vino «Montefalco», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/92, deve essere sottoposto nella fase di produzione ed una analisi chimico fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vino a D.O.C.G. «Montefalco» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di capacita non superiore a 5 litri, muniti di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/92.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappi di sughero e, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di particolare pregio.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Montefalco», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A5199

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 9 ottobre 1992.

Integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992 concernente determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1562;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1992, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991;

Considerata la necessità di apportare integrazione e rettifiche alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 5 maggio 1992, in premessa citato, sono apportate le seguenti integrazioni:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia

Oncologia:
Alla colonna *D* sono aggiunti due posti.

Medicina nucleare:
Alla colonna *D* sono aggiunti due posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

92A5217

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, ed in particolare l'art. 15, punto *D)*, relativo all'istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Parma;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibere della facoltà di lettere e filosofia in data 26 novembre 1991, del senato accademico in data 6 febbraio 1992 e del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso nell'adunanza del 10 luglio 1992;

Viste le delibere di adeguamento del consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 3 agosto 1992, del senato accademico in data 1° settembre 1992 e del consiglio di amministrazione in data 23 settembre 1992 che recepiscono le osservazioni avanzate dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Considerata la disponibilità delle competenze necessarie nell'ambito della facoltà di lettere e filosofia;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 40 del vigente statuto concernente le lauree rilasciate dalla facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la laurea in conservazione dei beni culturali.

Dopo l'art. 44 e scorrimento della numerazione successiva vengono aggiunti i seguenti articoli:

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 45. — Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi:

beni archivistici e librari;

beni mobili e artistici (storici-artistici-architettonici);

beni musicali.

Art. 46. — Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare gli insegnamenti e superare gli esami per un totale di 24 annualità così suddivise:

4 annualità caratterizzanti il corso di laurea;

4 annualità caratterizzanti l'indirizzo;

15 annualità scelte fra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

1 annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline (indicate con s) prevedono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello corso di laurea o in quello di corsi di laurea e indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nell'Università di Parma.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studi prescelto.

Discipline caratterizzanti il corso di laurea (4 annualità):

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) linguistica generale, oppure glottologia, oppure filologia romanza;

4) geografia.

I - *Indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medioevale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) archivistica generale (s);

3) chimica dei supporti cartacei (s);

4) codicologia;

5) conservazione dei materiali d'archivio non cartaceo (s);

6) diplomatica;

7) istituzioni medioevali;

8) filologia latina medioevale e umanistica.

9) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

10) numismatica e medaglistica;

11) paleografia greca;

12) paleografia musicale;

13) restauro del documento d'archivio (s);

14) sfragistica;

15) storia della cartografia;

16) storia del diritto italiano;

17) storia della Chiesa medioevale e moderna;

18) storia della miniatura del manoscritto (s);

19) storia della tradizione manoscritta (s);

20) archivistica;

21) bibliologia;

22) esegesi delle fonti della storia medioevale;

23) diritto e istituzioni medievali;

24) numismatica, sfragistica e araldica;

25) paleografia latina;

26) storia degli antichi stati italiani;

27) geografia storica dell'Europa medievale e moderna;

28) storia della Chiesa;

29) storia della miniatura e delle arti minori;

30) storia dell'arte medievale;

31) storia dell'arte medievale e moderna;

32) storia della stampa e dell'editoria;

33) filologia latina.

b) Area della biblioteconomia:

1) bibliologia;

2) bibliografia;

3) biblioteconomia;

4) chimica dei supporti cartacei (s);

5) conservazione del materiale librario;

6) gestione del materiale periodico a stampa (s);

7) gestione del materiale minore a stampa (s);

8) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

9) restauro del libro;

10) storia della legatura (s);

11) storia delle biblioteche;

12) storia dell'editoria e del commercio librario (s);

13) storia del libro e della stampa;

14) teorie e tecniche della catalogazione e classificazione;

15) biblioteconomia e bibliografia;

16) codicologia;

17) paleografia latina;

18) papirologia;

19) storia dell'incisione e della decorazione del libro;

20) storia del commercio librario e del collezionismo;

21) storia della stampa e dell'editoria;

22) paleografia greca;

23) storia della miniatura e delle arti minori;

24) storia della stampa, del giornalismo e dell'informazione;

25) storia del disegno, dell'incisione e della grafica;

26) storia dell'arte medioevale e moderna;

27) storia della musica;

28) storia dell'arte moderna e contemporanea;

29) filologia latina;

30) letteratura umanistica.

c) Area della documentazione:

1) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) informatica documentale;

3) tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) teorie e tecniche della comunicazione;

5) teorie e tecniche della classificazione;

6) gestione dei sistemi di documentazione e informazione bibliografica;

7) teoria e tecnica della catalogazione e della classificazione;

8) terorie e tecniche delle comunicazioni di massa;

9) storia della stampa, del giornalismo e dell'informazione.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* o *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

II - *Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medioevale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica).

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) analisi delle forme e metodi di attribuzione;

2) antropologia culturale,

3) elementi di ecologia (s);

4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s);

5) esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s);

6) estetica;

7) iconologia ed iconografia;

8) museologia e storia del collezionismo;

9) paleografia e diplomatica;

10) psicologia della percezione (s);

11) psicologia dell'arte (s);

12) semiotica delle arti;

13) sociologia dell'arte;

14) sociologia urbana e rurale;

15) storia del disegno e della grafica;

16) storia dell'abbigliamento (s);

17) storia della critica d'arte;

18) storia della musica;

19) storia della scenografia;

20) storia della scienza e della tecnica;

21) storia del restauro;

22) trattati e precettistica (s);

23) storia dell'area padana nel medioevo e nell'età moderna;

24) storia del disegno, dell'incisione e della grafica.

b) Area del medioevo:

1) storia dell'arte medioevale I;

2) storia dell'arte medioevale II;

3) storia dell'arte medioevale III;

4) archeologia medioevale;

5) epigrafia e paleografia medievali (s);

6) filologia latina medioevale;

7) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medioevali;

8) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;

9) storia dell'architettura nel Medioevo;

10) storia bizantina;

11) storia dell'arte bizantina;

12) storia dell'arte copta;

13) storia dell'arte islamica;

14) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;

15) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II;

16) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

17) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

18) storia della cultura classica nell'arte medioevale (s);

19) storia della miniatura;

20) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

21) topografia medioevale (s);

22) storia dell'arte dell'area padana nel medioevo;

23) archeologia e storia dell'arte medioevale;

24) esegesi delle fonti della storia medioevale;

25) geografia storica dell'Europa medioevale e moderna;

26) storia della letteratura latina medioevale;

27) numismatica, sfragistica e araldica;

28) paleografia e diplomatica;

29) storia agraria medioevale;

30) storia delle città e degli insediamenti medievali;

31) storia economica e sociale del medioevo;

32) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

33) archeologia cristiana;

34) antichità ed epigrafia medioevali;

35) archeologia islamica;

36) storia della chiesa medioevale e dei movimenti ereticali.

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I;

2) storia dell'arte moderna II;

3) storia dell'arte moderna III;

4) numismatica e medaglistica nell'età moderna;

5) storia dei giardini (s);

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

9) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

10) storia della tradizione classica nell'arte europea;

11) storia dell'architettura moderna;

12) storia della città e del territorio;

13) storia della miniatura;

14) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

15) storia dell'urbanistica moderna;

16) storia dell'arte dell'area padana in età moderna;

17) numismatica, sfragistica ed araldica;

18) letteratura latina umanistica;

19) storia dell'architettura e dell'urbanistica;

20) storia della riforma e della controriforma;

21) storia della pittura fiamminga e olandese;

22) letteratura del Rinascimento;

23) filologia medioevale e umanistica;

24) storia della incisione e della decorazione del libro.

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I;

2) storia dell'arte contemporanea II;

3) storia dell'arte contemporanea III;

4) archeologia industriale;

5) storia dell'architettura contemporanea;

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I;

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) storia del cinema;

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) storia della città e del territorio;

13) storia dell'urbanistica contemporanea;

14) teoria e tecniche della comunicazione;

15) storia dell'architettura e dell'urbanistica;

16) filmologia;

17) cinematografia documentaria;

18) storia della fotografia;

19) letteratura italiana moderna e contemporanea.

e) Area delle tecniche:

1) archeometria (s);

2) geoarcheologia (s);

3) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

4) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) museografia e museotecnica;

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) storia delle arti grafiche;

8) storia delle tecniche artistiche;

9) storia e tecnica della fotografia;

10) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

11) teoria e storia della cartografia (s);

12) teoria e tecniche del restauro di manufatti (s);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s);

15) analisi chimica strumentale;

16) biologia applicata ai beni culturali (s);

17) chimica dell'ambiente;

18) chimica del restauro;

19) complementi di chimica;

20) complementi di fisica;

21) museografia;

22) museologia;

23) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

24) storia e tecnica degli strumenti musicali;

25) scienza e tecnica del restauro;

26) tecnica e didattica del linguaggio cinematografico.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

III - *Indirizzo dei beni musicali.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) elementi di teoria musicale.

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) antropologia culturale;

2) biblioteconomia e archivistica musicale;

3) critica musicale;

4) didattica musicale;

5) drammaturgia musicale;

6) elementi di armonia e contrappunto;

7) estetica musicale;

8) esegesi delle fonti d'archivio per la storia della musica;

9) etnomusicologia italiana;

10) filologia musicale;

11) filosofia della musica;

12) iconografia musicale;

13) metodologia d'analisi critica musicale;

14) musicologia e conservazione degli strumenti musicali;

15) paleografia e diplomatica;

16) psicologia della musica;

17) sociologia della musica;

18) semiologia della musica;

19) storia degli strumenti a fiato e loro letteratura;

20) storia dei manufatti architettonici musicali;

21) storia del clavicembalo e della sua letteratura;

22) storia del cristianesimo;

23) storia della critica e della ricezione musicale;

24) storia della danza e della musica di danza;

25) storia della filosofia;

26) storia della liturgia cattolica e problemi di musica liturgica;

27) storia della liuteria e della sua letteratura;

28) storia della musica delle aree extraeuropee;

29) storia della poesia per musica;

30) storia della prassi esecutiva;

31) storia della stampa e dell'editoria musicale;

32) storia della vocalità;

33) storia dell'interpretazione musicale;

34) storia dell'organo e della sua letteratura;

35) storia del pianoforte e della sua letteratura;

36) storia del restauro;

37) storia del teatro;

38) storia e critica del testo musicale;

39) teoria e forme del canto cristiano;

40) teoria musicale;

41) drammaturgia;

42) teoria e tecnica della catalogazione e della classificazione;

43) etnomusicologia;

44) storia della teoria musicale;

45) storia della musica moderna;

46) paleografia musicale;

47) storia dell'arte medievale e moderna;

48) storia del melodramma;

49) iconografia teatrale;

50) metodologia e critica dello spettacolo;

51) storia del teatro e dello spettacolo;

52) storia del mimo e della danza.

b) Area storica:

b1) Età classica:

1) storia della musica dell'età classica;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) letteratura greca;

5) filologia classica: filologia greca o filologia latina;

6) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

7) paleografia greca;

8) papirologia;

9) storia della teoria musicale greca e romana;

10) storia del teatro antico;

11) strutture architettoniche musicali antiche;

12) storia degli strumenti musicali antichi e loro conservazione;

13) storia della musica bizantina.

b2) Età medievale:

1) storia della musica medievale;

2) euristica e istituzioni medievali;

3) filologia latina medievale e umanistica;

4) letteratura italiana medievale e moderna;

5) archeologia medievale;

6) storia dell'arte medievale;

7) storia della poesia per musica del Medioevo;

8) teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo;

9) storia del teatro medievale;

10) storia della miniatura.

b3) Età moderna:

1) storia della musica nell'età moderna;

2) storia dell'età della riforma e della controriforma;

3) storia dell'arte moderna;

4) storia della musica rinascimentale;

5) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;

6) storia della musica barocca;

7) storia della teoria musicale moderna.

b4) Età contemporanea:

1) storia della musica contemporanea;

2) storia dell'àrte contemporanea;

3) storia del cinema;

4) storia della musica per film;

5) storia del jazz;

6) storia delle musiche alternative (canzone, cabaret, pop music, rock, ecc.);

7) storia della musica riprodotta;

8) storia dell'allestimento scenico-musicale.

c) Area tecnica:

1) acustica musicale;

2) elementi di informatica e scienze della notalogazione dei beni musicali;

3) storia del sistema produttivo musicale;

4) storia delle tecniche orchestrali;

5) fonetica sperimentale;

6) museografia e museotecnica musicale;

7) metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

8) storia delle arti grafiche di interesse musicale;

9) teorie e tecniche del restauro dei beni architettonici di interesse musicale;

10) impianti di riproduzione del suono;

11) acustica applicata;

12) elementi di elettroacustica.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e quattro discipline dell'area delle tecniche.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):

1) legislazione dei beni culturali e ambientali (s);

2) legislazione dei centri storici (s);

3) legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s);

4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s);

5) contabilità generale dello Stato;

6) diritto amministrativo;

7) diritto urbanistico;

8) diritto delle Comunità europee.

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 9 ottobre 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

92A5219

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar, con sede e stabilimento in Alghero (Sassari) per il periodo dal 20 marzo 1992 al 20 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di trentasette lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mac elettronica, con sede di Bricherasio (Torino), occupati presso lo stabilimento di Bricherasio (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 18 ore settimanali articolate in due turni con il seguente orario:

dal lunedì al giovedì: mattino dalle ore 8,30 alle ore 12; pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17;

venerdì: mattino dalle ore 8 alle ore 12; pomeriggio dalle ore 13 alle ore 17.

è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 20 aprile 1992 al 19 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di sedici lavoratori dipendenti dalla I.F.T.A.M. di Buia (Udine), occupati presso lo stabilimento di Buia (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore e 40 minuti settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di sette lavoratori dipendenti dalla ditta Me.Crev. S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore massime settimanali per sette lavoratori, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di quaranta lavoratori dipendenti dalla soc. Rhibo-Ruggero Hilbe S.p.a. di Pianoro (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Radicofani (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore medie settimanali a 25 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 7 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventidue dipendenti dalla S.p.a. Bianchi Maré, con sede in Caronno Pertusella (Varese), occupati nelle unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di sessantasette lavoratori dipendenti dalla Marchiol rag. Luciano & C. S.a.s. di Feletto Umberto (Udine), occupati presso lo stabilimento di Feletto Umberto (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a ore 30 settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 24 novembre 1991 al 22 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ottanta dipendenti dalla S.r.l. Laboratori Mediplast, occupati presso lo stabilimento di Ripalta Cremasca (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali (quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana) per cinquantotto lavoratori; e da venti ore settimanali a 10 ore settimanali per ventidue lavoratori già lavoranti a part-time, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di venti lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tessitura Nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano), occupati presso lo stabilimento di Vittuone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 24 febbraio 1992 al 23 febbraio 1993.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventisei lavoratori - operai dipendenti dalla S.p.a. Industrie Formenti Italia, occupati presso lo stabilimento di Concorezzo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di centosessanta lavoratori occupati presso la S.p.a. Ave, con sede in Vestone (Brescia), stabilimento di Vestone (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventisette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, mensa aziendale, presso Siemens S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Marcianise (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di ventiquattro lavoratori della S.p.a. Trattamenti termici Emiliana di Bazzano (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Bazzano (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per ventitre lavoratori e per un impiegato da 20 a 8 ore settimanali (quattro ore giornaliere per due giorni la settimana) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di quarantasei dipendenti dalla società Rhibo-Ruggero Hilbe, occupati presso lo stabilimento di Pianoro, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito la riduzione del normale orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e che si sviluppa nel seguente modo:

un gruppo di ventisei lavoratori è sospeso per cinque giorni lavorativi ogni nove settimane;

un secondo gruppo di venti lavoratori è sospeso per cinque giorni lavorativi ogni tre settimane,

è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 in favore di venti lavoratori dipendenti dalla ditta Fonti San Michele Amynvals S.a.s., occupati presso lo stabilimento di Vaie (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Tardugno Ribon, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), per il periodo dal 12 maggio 1992 all'11 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Porcellana di Cislago, con sede in Bellusco (Milano) e stabilimento in Cislago (Varese), per il periodo dal 14 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

92A5221

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 13 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 13 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1339 —
ECU	1680,18
Marco tedesco	854,50
Franco francese	253,33
Lira sterlina	2070,76
Fiorino olandese	759,50
Franco belga	41,56
Peseta spagnola	11,938
Corona danese	223,65
Lira irlandese	2263,45
Dracma greca	6,579
Escudo portoghese	9,623
Dollaro canadese	1062,87
Yen giapponese	10,818
Franco svizzero	946,29
Scellino austriaco	121,45
Corona norvegese	209,79
Corona svedese	226,97
Marco finlandese	270,37
Dollaro australiano	927,26

92A5265

N. 220

Media dei titoli del 9 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,950
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,050
» » » 21- 4-1987/94	88,720
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,450
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,750
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,020
» » » 12,50% 20-11-1989/95	98,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,475
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,775
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,450
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,250
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,075
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96 —
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,570
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,225
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,350
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 1-12-1987/92	100 —
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,900
» » » » 1- 4-1988/93	99,900
» » » » 1- 5-1988/93	100,675
» » » » 1- 6-1988/93	100,800
» » » » 18- 6-1986/93	99,150
» » » » 1- 7-1988/93	100,150
» » » » 17- 7-1986/93	99,300
» » » » 1- 8-1988/93	99,775
» » » » 19- 8-1986/93	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,900
» » » » 18- 9-1986/93	99,625
» » » » 1-10-1988/93	100 —
» » » » 20-10-1986/93	100,005
» » » » 1-11-1988/93	100,900
» » » » 18-11-1987/93	100,675
» » » » 19-12-1986/93	101,075
» » » » 1- 1-1989/94	99,650
» » » » 1- 2-1989/94	99,475
» » » » 1- 3-1989/94	99,600
» » » » 15- 3-1989/94	99,575
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,750
» » » » 1-10-1987/94	100 —
» » » » 1-11-1989/94	99,375
» » » » 1- 1-1990/95	98,600
» » » » 1- 2-1985/95	97,350
» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » » 1- 3-1990/95	98,125
» » » » 1- 4-1985/95	95,125
» » » » 1- 5-1985/95	95,050
» » » » 1- 5-1990/95	98,600
» » » » 1- 6-1985/95	95,200
» » » » 1- 7-1985/95	95,800
» » » » 1- 7-1990/95	98,225
» » » » 1- 8-1985/95	96,450
» » » » 1- 9-1985/95	96,700
» » » » 1- 9-1990/95	97,925
» » » » 1-10-1985/95	97,350
» » » » 1-10-1990/95	98,050
» » » » 1-11-1985/95	98,850
» » » » 1-11-1990/95	98,525
» » » » 1-12-1985/95	99,225
» » » » 1-12-1990/95	98,950
» » » » 1- 1-1986/96	101,500
» » » » 1- 1-1986/96 II	97 —
» » » » 1- 1-1991/96	97,970
» » » » 1- 2-1986/96	96 —
» » » » 1- 2-1991/96	97,250
» » » » 1- 3-1986/96	95,750
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	95,100
» » » » 1- 6-1986/96	95,750
» » » » 1- 7-1986/96	95,375

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95.525
» » » »	1- 9-1986/96	96,100
» » » »	1-10-1986/96	96,175
» » » »	1-11-1986/96	98 —
» » » »	1-12-1986/96	99,200
» » » »	1- 1-1987/97	96 —
» » » »	1- 2-1987/97	94,550
» » » »	18- 2-1987/97	94,450
» » » »	1- 3-1987/97	94,350
» » » »	1- 4-1987/97	93,750
» » » »	1- 5-1987/97	93,850
» » » »	1- 6-1987/97	94,100
» » » »	1- 7-1987/97	94,900
» » » »	1- 8-1987/97	94,800
» » » »	1- 9-1987/97	96,700
» » » »	1- 3-1991/98	95,600
» » » »	1- 4-1991/98	96,150
» » » »	1- 5-1991/98	96,750
» » » »	1- 6-1991/98	97,100
» » » »	1- 7-1991/98	96 —
» » » »	1- 8-1991/98	95,450
» » » »	1- 9-1991/98	95,425
» » » »	1-10-1991/98	95,700
» » » »	1-11-1991/98	96,550
» » » »	1-12-1991/98	97 —
» » » »	1- 1-1992/99	95,450
» » » »	1- 2-1992/99	94,900
» » » »	1- 3-1992/99	95,050
» » » »	1- 4-1992/99	95 —
» » » »	1- 5-1992/99	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,575
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,400
» » »	12,50%	1-10-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993	98,600
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,400
» » »	12,50%	17-11-1993	98,650
» » »	12,50%	1-12-1993	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,875
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,600
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990 94	97.700
» » »	12.50%	1-11-1990 94	97,450
» » »	12.50%	1- 1-1991 96	96.650
» » »	12.50%	1- 3-1991, 96	96.475
» » »	12.00%	1- 6-1991, 96	95,250
» » »	12.50%	1- 9-1991 96	95,100
» » »	12.00%	1-11-1991 96	96.100
» » »	12.00%	1- 1-1992 97	94.850
» » »	12,50%	1- 6-1990 97	96.950
» » »	12.50%	16- 6-1990 97	95,900
» » »	12,50%	1-11-1990 97	96.100
» » »	12,50%	1- 1-1991, 98	95.600
» » »	12.50%	19- 3-1991 98	95.900
» » »	12.00%	20- 6-1991 98	94
» » »	12.50%	18- 9-1991 98	93.850
» » »	12,00%	17- 1-1992 99	96.100
» » »	12,50%	1- 3-1991 2001	93,700
» » »	12,00%	1- 6-1991 2001	94.150
» » »	12,00%	1- 9-1991 2001	93.650
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,700

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	101.550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99 -
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 --
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.225
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,150
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98.970
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,200
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,075
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,875
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,750
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,900
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,300
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,400
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	100,875
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100 --
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	95,250
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	98,500

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M09112

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo ai decreti del Ministro dei trasporti 16 aprile 1992 recanti l'approvazione della convenzione stipulata in data 16 aprile 1992 tra il Ministero dei trasporti e: la società Meridiana S.p.a, la società Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a. per la concessione dei servizi di trasporto aereo di linea, e la società Aero trasporti italiani - A.T.I. S.p.a. (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 23 ottobre 1992).

Nei titoli dei decreti citati in epigrafe, riportati nel sommario, nonché rispettivamente alle pagine 10, 11 e 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... convenzione stipulata in data *16* aprile 1992 ...», si legga: «... convenzione stipulata in data *15* aprile 1992 ...».

92A5263

Comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» (Conferimento pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1991)

Nel supplemento ordinario citato in epigrafe, alla pag. 4, seconda colonna, nel contingente che si riferisce alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri», nella classe di «Grande ufficiale», dove è scritto: «*Sanbruni* rag. Giuseppe», si legga: «*Sambruni* rag. Giuseppe».

92A5240

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro degli affari esteri 9 settembre 1992 concernente la limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Aberdeen (Gran Bretagna). (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1992).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, alla pag. 12 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sove è scritto: «Il sig. Fabrizio *Necci* ...», leggasi: «Il sig. Fabrizio *Necchi* ...».

92A5225

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 41, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... con l'arresto fino ad un anno *e* con l'ammenda ...», si legga: «... con l'arresto fino ad un anno *o* con l'ammenda ...».

92A5241

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 6 9 0 9 2 *

L. 1.200